



provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

**Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità**

U.O. Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale

Class/Fasc: 2019.009.005.4

**Comune di Gravellona Lomellina**  
**PEC**

**p.c. Regione Lombardia**  
DG Ambiente e Clima - Unità Organizzativa Economia circolare, usi della materia e bonifiche  
Struttura Bonifiche  
PEC: ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

**p.c. ARPA Dip. di Pavia e Lodi**  
P.E.C.: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

**p.c. A.T.S. di Pavia**  
PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it

**OGGETTO: progetto preliminare/definitivo di rimozione rifiuti e coperture in cemento amianto area ex Biraghi in comune di Gravellona Lomellina (PV).**

Con la presente, facendo seguito alla richiesta del Comune di Gravellona Lomellina prot. 11610 del 03/12/2019, agli atti con prot. 68801 del 04/12/2019, si trasmettono le osservazioni di competenza.

- in merito alle competenze in materia di rifiuti, si osserva quanto segue:

Il progetto esamina ed illustra esclusivamente la fase di “rimozione dei rifiuti” caoticamente abbandonati nell’area ex Biraghi e risulta redatto dallo Studio ST&A srl su incarico del Comune di Gravellona Lomellina.

Più precisamente il sito in oggetto è ubicato in Via Cilavegna 5, 53, 55 nel Comune di Gravellona Lomellina PV, in area adiacente alla SP 192 direzione Mortara verso la zona industriale del Comune di Cilavegna.

Ricordato che con l’emanazione del Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018 (entrato in vigore il 1 gennaio 2019) è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), l’attività di movimentazione dei rifiuti non dovrà adeguarsi a tale sistema di tracciabilità.

Preso atto:

che l’attività proposta consiste “... *nell’asportare e smaltire sia i rifiuti fuori terra presenti nelle aree impianti (sotto ai vari capannoni e nelle aree esterne), sia i rifiuti abbancati direttamente al di sopra del terreno naturale in corrispondenza delle aree esterne non pavimentate, sia le lastre di cemento amianto e guaine costituenti le coperture dei capannoni e degli edifici dell’ex complesso produttivo. ...*”;

che “... *l’origine di tali rifiuti è da ricondursi, prevalentemente, alle attività produttive storicamente eseguite presso l’area (es. residui di fonderia, forme in legno) ma anche, in parte, ad attività di scarico non autorizzato di tipologie di rifiuto del tutto estranee*

*all'attività produttiva tipica della fonderia (es. carcasse di autovetture, rifiuti ingombranti, residui di demolizione, ecc.). ...”;*

Dalla verifica dei contenuti della relazione presentata si rileva che la gestione dei rifiuti è programmata per svolgere correttamente quanto disposto dal D. lgs 152/2006 e s.m.i.. Si consiglia, tuttavia, di valutare l'opportunità di conferire alcune tipologie di rifiuti anche ad impianti autorizzati/iscritti per il recupero degli stessi in alternativa alle discariche; inoltre, per i rifiuti costituiti da terre di fonderia, si consiglia di valutare l'opportunità di assegnare i codici EER 100903 e 101003 (scorie di fusione) in alternativa al codice proposto EER 100908 (forme e anime da fonderia), a seconda dei rifiuti che saranno effettivamente rinvenuti.

Si precisa inoltre, che la Provincia non è competente per la fase di rimozione dei rifiuti costituiti da amianto.

Si rimane in attesa della relazione finale comprensiva della documentazione amministrativa (copia della quarta copia dei formulari, ecc.) al fine di poter verificare la corretta movimentazione dei rifiuti prodotti.

- in merito alle competenze in materia di bonifica di siti contaminati (titolo V parte V DLgs 152/2006), si osserva quanto segue:

come già indicato nella nota di trasmissione del Comune, si resta in attesa, a seguito dell'intervento di rimozione rifiuti oggetto del documento trasmesso come PRIMA FASE, del documento SECONDA FASE caratterizzazione-indagine ambientale dell'area da eseguirsi in contraddittorio con gli Enti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulle matrici ambientali suolo e sottosuolo che saranno messe a giorno a seguito della rimozione dei rifiuti, nonché sulle acque sotterranee, per una valutazione e espressione di un eventuale parere.

Si ricorda che in caso di superamento o pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) o in caso di evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, è necessario dare tempestiva comunicazione e attivare le procedure previste ai sensi del titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (le medesime procedure anche in caso di superamento dei valori/limiti di concentrazione guida indicati dall'Istituto Superiore di Sanità – ISS).

Cordiali saluti.

La Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale,  
Promozione del Territorio e Sostenibilità

Anna Betto  
*Dottore agronomo*

Firma autografa sostitutiva con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile D.lgs 39/93 art. 3 c. 2